



COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER LA

TOPONOMASTICA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Principi generali..... pag. 4
- Articolo 2 Organi competenti..... pag. 4

TITOLO II

COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

- Articolo 3 Commissione consultiva per la toponomastica pag. 4
- Articolo 4 Deliberazioni d'urgenza..... pag. 5
- Articolo 5 Pareri..... pag. 5
- Articolo 6 Composizione della Commissione..... pag. 5
- Articolo 7 Durata, nomina, convocazione..... pag. 6
- Articolo 8 Sede della Commissione..... pag. 6

TITOLO III

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

- Articolo 9 Criteri per la denominazione delle aree di circolazione..... pag. 6
- Articolo 10 Criteri per la numerazione delle aree di circolazione..... pag. 7
- Articolo 11 Attribuzioni nuovi toponimi..... pag. 7
- Articolo 12 Assegnazione toponimi - variazione e casi particolari..... pag. 8
- Articolo 13 Tutela dei toponimi antichi..... pag. 8
- Articolo 14 Competenze dei Servizi Demografici..... pag. 8
Ufficio Toponomastica
- Articolo 15 Denominazione aree di circolazione..... pag. 9
Presentazione delle istanze
- Articolo 16 Potere d'iniziativa della Commissione toponomastica..... pag. 9

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 17** Norme di rinvio..... pag. 9
- **Articolo 18** Entrata in vigore..... pag. 10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il settore toponomastica comunale, cui fanno capo le competenze dell'art. 10 della legge 24.12.1954 n° 1228 "Ordinamento dell'Anagrafe e della popolazione residente" e del capo VII (adempimenti topografici ed ecografici) del D.P.R. 30.5.1989 n° 223 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

ART. 2

ORGANI COMPETENTI

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dal Responsabile pro tempore dei Servizi Demografici con proprio atto.

TITOLO II

COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

ART. 3

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica di seguito indicata come Commissione Toponomastica.

Nel provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di cui all'art. 2 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

ART. 4

DELIBERAZIONI D'URGENZA

In casi di particolare urgenza, l'Assessore al ramo può chiedere la discussione urgente nella Giunta Comunale su una proposta di deliberazione predisposta dai Servizi Demografici- Ufficio Toponomastica.

ART. 5

PARERI

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Castel s. Giorgio e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Comune.

Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta dai consiglieri comunali componenti la Commissione Consiliare Cultura, da un esperto nominato dal Sindaco e dal Responsabile pro tempore dei Servizi Demografici. Il Segretario della Commissione è nominato dal Responsabile del Servizio di cui in menzione tra i dipendenti in servizio presso i Servizi Demografici.

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.

Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco e l'Assessore delegato.

ART. 7

DURATA, NOMINA, CONVOCAZIONE

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Il Sindaco entro 45 gg. dalla nomina delle Commissioni Consiliari provvederà all'insediamento della Commissione .

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 8

SEDE DELLA COMMISSIONE

La sede della Commissione è presso gli uffici dei Servizi Demografici.

La Commissione si avvale delle prestazioni dei Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

TITOLO III

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

ART. 9

CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b. che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;

- c. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al Comune ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità sangiorgese;

Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, i Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica-, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

ART. 10

CRITERI PER LA NUMERAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica nera.

I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

ART. 11

ATTRIBUZIONE NUOVI TOPONIMI

La Commissione in caso di richieste generiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento, se le ritiene ammissibili, dà incarico ai Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito.

Si pronuncia, inoltre, sull'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 15 e sulle proposte dell'Ufficio Toponomastica nell'espletamento del compito di cui sopra e sulla preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.

ART. 12

ASSEGNAZIONE TOPONIMI - VARIAZIONE E CASI PARTICOLARI

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ma non vincolante ed è valido qualora la proposta sia approvata da almeno 1/3 dei componenti:

- per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

ART. 13

TUTELA DEI TOPONIMI ANTICHI

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

ART. 14

COMPETENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO TOPONOMASTICA

I Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

ART. 15

DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e almeno 50 cittadini.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 9.

La commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

ART. 16

POTERE D'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati a edifici particolari, la stessa ha facoltà di segnalare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione della relativa delibera all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.